

Allegato "A6" SCHEMA DI CONTRATTO

COMUNE DI CATTOLICA

SCHEMA DI CONTRATTO

**CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO
NEL COMUNE DI CATTOLICA IN VIA CARPIGNOLA**

Reg. int. n.....

del.....

* * * * *

L'anno duemilaventicinque (2025), addì del mese di, in
Cattolica, presso la sede Comunale con la presente scrittura privata da valere
ad ogni effetto di legge:

TRA

il Comune di Cattolica (P. IVA 00343840401) in persona della Dott.ssa
Claudia M. Rufer, nata a General Deheza (Argentina) il 25.12.1963, che
interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Sett. 1 e quindi per conto
e in rappresentanza del Comune di Cattolica, con sede in P.le Roosevelt n. 5,
domiciliata per la carica presso la sede di detto Comune, avente facoltà di
stipulare Contratti che abbiano ad oggetto materia di competenza del Settore 1
ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del T.U. n. 267/2000;

E

il Sig....., nato a, il in qualità di....
.....della con sede in....., Via.
..... - Codice Fiscale e Partita Iva:.....,
autorizzato alla stipula di contratti della medesima, di seguito nel presente
atto denominata "Concessionaria";

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. del si affidava in concessione a..... il servizio di gestione del nuovo palazzetto dello sport di proprietà comunale, sito nel Comune di Cattolica, Via Carpignola, per un periodo di anni;
- che essendo completo l'accordo fra le parti in ordine a quanto sopra precede, al fine di regolarizzare l'accordo stesso mediante formale atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'affidamento in concessione ha ad oggetto la gestione complessiva del nuovo Palazzetto dello Sport di proprietà comunale sito nel Comune di Cattolica, in via Carpignola, per la durata di anni.

L'investimento iniziale richiesto all'operatore economico al fine del completamento della struttura ricomprende anche la fornitura obbligatoria e la posa in opera, ad esclusive spese della Concessionaria e categoricamente entro e non oltre 6 mesi dalla data di stipula del presente contratto, di tribune e tabellone segnapunti meglio descritti all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Oneri e nel Piano Economico Finanziario (PEF).

Art. 2 DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

- Planimetria;
- Offerta tecnica ed economica di gara;
- Capitolato speciale d'oneri.

Art. 3 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

I compiti che la Concessionaria è tenuta ad espletare sotto la direzione del Comune di Cattolica sono riportati nel Capitolato speciale d'oneri e nell'offerta tecnica per quanto riguarda le migliorie allegati al presente contratto per

costituirne parte integrante e sostanziale. In particolare la Concessionaria è tenuta a garantire la fornitura di n. 2 tribune telescopiche e n. 1 tabellone segnapunti elettronico, meglio descritti all'art. 2 del predetto Capitolato.

Art. 4 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

La Concessionaria deve indicare il Responsabile del Servizio e comunicarne il nominativo al Dirigente del Settore 1. Il Responsabile del Servizio avrà il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni affidate ed all'accertamento di eventuali danni.

Il servizio dovrà essere eseguito ogni giorno con precisione, secondo gli orari ed il programma di esecuzione del servizio decisi concordemente con l'Ente.

Le attrezzature, i materiali e i prodotti dovranno essere forniti dalla Concessionaria.

Saranno a carico della Concessionaria tutte le utenze.

Art. 5 CARATTERISTICHE GENERALI DEL PERSONALE

La Concessionaria, nello svolgimento del servizio del presente contratto, è libera di organizzare il personale ed i mezzi secondo criteri e modalità proprie, nel rispetto delle indicazioni fornite nell'offerta presentata.

La Concessionaria assume l'obbligo di dotare tutto il personale di tutti i macchinari, gli attrezzi manuali, le attrezzature protettive e antinfortunistiche, i materiali e quant'altro possa servire all'espletamento dei compiti previsti dal presente contratto.

Entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto, la Concessionaria comunicherà per iscritto i nominativi del personale impegnato nel servizio (compresi i nominativi delle persone impiegate nelle sostituzioni). Le presenze

del personale in servizio dovranno essere documentate da uno specifico registro. La Concessionaria dovrà permettere al personale dell'Ente addetto alle verifiche di poterlo visionare in qualsiasi momento.

Resta a carico della Concessionaria ogni obbligo discendente dalla normativa vigente in materia di igiene, medicina e sicurezza sul lavoro.

Nello svolgimento del servizio deve evitarsi qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività lavorativa dell'Ente.

La Concessionaria si impegna altresì, alla tempestiva sostituzione del personale assente per ferie, malattia, ecc.; ciò allo scopo di evitare disservizi.

ART. 6 CANONE DI CONCESSIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il canone annuo per la concessione del servizio da corrispondersi in favore dell'Ente Concedente è determinato in €.(.....) oltre Iva.....% per complessivi €.(.....).

Il canone viene corrisposto in 2 (due) rate semestrali con scadenza al 31 gennaio e al 31 luglio di ciascun anno.

La Concessionaria si assume l'onere della gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto nonché la spesa delle utenze ed introita direttamente i proventi delle tariffe per l'uso dell'impianto sportivo affidato in gestione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.136 del 13 agosto 2010 la Concessionaria deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso le società Poste Italiane S.p.A. dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni

pagamento dovrà riportare il codice CIG della presente concessione B63132992A.

La Concessionaria si impegna a comunicare entro sette giorni dalla sua accensione gli estremi identificativi dei summenzionati conti correnti, le generalità, ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare con essi.

ART.7 TARIFFE UNITARIE APPLICATE ALL'UTENZA

Il Concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe agevolate disposte annualmente dall'Amministrazione Comunale.

La Concessionaria può anche richiedere alle associazioni ospiti, agli organizzatori di eventi, cauzioni e penali, di entità rapportata alla tipologia dell'attività o manifestazione, per eventuali danni materiali. Le suddette tariffe, su proposta motivata della Concessionaria, potranno essere successivamente adeguate dal Comune con apposito atto.

ART. 8 DURATA DELLA CONCESSIONE

Il periodo per la concessione del servizio di cui all'oggetto è di anni decorrenti dalla data di stipula del presente contratto, fatta salva la facoltà dell'Ente di ricorrere all'esecuzione anticipata dello stesso, e verrà a scadere senz'altro avviso o disdetta.

Art. 9 VERIFICHE E CONTROLLI

L'Ente si riserva il controllo, con personale proprio, sull'esecuzione del servizio e sulla qualità resa e avrà la facoltà e il diritto di effettuare accertamenti in qualsiasi momento riservandosi comunque la possibilità di far ripetere lo svolgimento di un servizio eseguito non conformemente a quanto previsto.

A tal fine la Concessionaria si rende immediatamente disponibile ad eseguire nuovamente il servizio senza nulla pretendere.

Durante tutto l'orario di servizio la Concessionaria garantirà comunque la reperibilità di almeno un addetto al controllo e coordinamento.

La Concessionaria garantisce l'accesso al luogo dell'esecuzione della concessione durante gli orari di svolgimento del servizio al personale dell'Ente addetto ai controlli, al fine di verificare il rispetto delle norme contrattuali. Il diniego di permettere i controlli previsti costituisce grave inadempienza contrattuale.

Art. 10 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CONTRATTI COLLETTIVI

La Concessionaria designata per l'esecuzione del servizio si impegna ad operare nel rispetto della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro.

Il mancato rispetto delle suddette norme costituisce grave inadempienza contrattuale.

La Concessionaria dovrà altresì applicare nei confronti degli addetti occupati nelle attività oggetto del servizio tutte le norme vigenti per l'assicurazione contro gli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi di lavoro ed accordi integrativi previsti per le imprese di categoria.

La Concessionaria si intende inoltre obbligata all'osservanza:

- delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti relativi alla previdenza, assistenza e assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro;
- di tutte le leggi e le norme vigenti sulla prevenzione infortuni;
- di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili ai servizi in oggetto, con particolare riferimento alle leggi antimafia.

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc., oltre che vigenti anche emanate durante l'esecuzione

del contratto.

Art. 11 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

La Concessionaria è tenuta all'osservanza delle vigenti leggi in tema di sicurezza ed igiene dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare nel D.Lgs. 81/2008.

Art. 12 RESPONSABILITÀ E RELATIVE POLIZZE ASSICURATIVE

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente contratto la Concessionaria ha costituito garanzia fidejussoria dell'importo di Euro (Euro) stipulando apposita polizza n.....con la Compagniain data.....

La Concessionaria ha altresì prodotto polizza assicurativa n., stipulata con la Compagnia di Assicurazioni

La cauzione definitiva e la polizza assicurativa potranno essere svincolate solo al termine del periodo contrattuale e su disposizione dell'Ufficio competente.

Art. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI

La Concessionaria ricorre nella decadenza del contratto nei seguenti casi:

1. Mancato avvio del servizio alla data stabilita;
2. Qualora si renda colpevole di frode o versi in stato di insolvenza;
3. Sospensione anche parziale del servizio;
4. Per gravi motivi che non vengano rimossi o eliminati a seguito di contestazione dell'Amministrazione Comunale;
5. Inadempienze gravi nell'espletamento del servizio a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale;
6. Mancato rispetto, per quanto compatibili, delle norme del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al DPR 16 agosto 2013, n. 62 e ss.mm.ii;

7. Fornitura mancata o non conforme a quanto richiesto dall'Ente all'art. 2 del Capitolato speciale d'onori.

Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di decadenza sopra specificati, il Dirigente del 1° Settore notifica alla Concessionaria l'addebito, con invito a produrre le proprie controdeduzioni entro sette giorni dalla data della notifica.

Scaduto infruttuosamente il termine di cui sopra ed in caso di giudizio negativo sulle motivazioni addotte si farà luogo alla risoluzione del presente contratto con esclusione di ogni ulteriore formalità legale.

Sarà facoltà dell'Ente affidare ad altra Ditta l'esecuzione del servizio che la Concessionaria non avesse eseguito a regola d'arte o che si fosse rifiutata di eseguire, ponendo a carico della stessa le spese relative, attraverso lo scomputo di tali somme dalla prima rata utile di pagamento del servizio.

La Concessionaria sarà ritenuta responsabile di qualsiasi danno che venisse causato ai beni mobili o immobili, nonché a terzi o a cose di terzi.

Per ogni inadempimento ai suindicati impegni che la Concessionaria si assume, saranno applicate le penali di cui all'art. 18 del Capitolato.

Art. 14 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' esclusa la cessione del contratto.

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 119 del D.lgs. 36/2023.

Art. 15 PATTO DI INTEGRITÀ E PROTOCOLLI DI LEGALITÀ

La Concessionaria si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità buon andamento e correttezza nonché a non compiere alcun atto od omissione, finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e

regolamenti.

La Concessionaria si impegna altresì a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto che, sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante del presente contratto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.

La Concessionaria dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo d'intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16.09.2013 (consultabile sul sito della Prefettura di Rimini) che, sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante del presente contratto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.

ART. 16 DIVIETO DI CONFERIMENTO INCARICHI AD EX DIPENDENTI PUBBLICI – CODICE DI COMPORTAMENTO

La Concessionaria sottoscrivendo il presente contratto, attesta ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n. 165/2001 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La Concessionaria si obbliga, altresì, nell'esecuzione del contratto al rispetto del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato dal Comune di Cattolica con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 29.01.2014, consultabile sul sito del Comune stesso.

Art. 17 CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'applicazione del presente

contratto sarà competente il Foro di Rimini.

È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'art. 208 del Codice dei contratti.

Art. 18 RICHIAMO A NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per quanto non previsto dal presente contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 19 SPESE DEL CONTRATTO E SOTTOSCRIZIONE DIGITALE

Tutte le spese del presente atto, nessuna esclusa od eccettuata (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a carico della Concessionaria, con rinuncia pertanto al diritto di rivalsa a qualsiasi titolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

L'imposta di bollo del presente contratto verrà assolta tramite il versamento del modello F24, conservato agli atti d'ufficio.

La presente scrittura privata sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso ai sensi della tariffa II-parte seconda art.1 lett.b) del D.P.R. 131 del 26/04/1986.

Il presente contratto, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto dalle parti in forma digitale, ai sensi dell'art. 20 del codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. n.82/2005).

ART. 20 OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Concessionaria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 21 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi degli [artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679](#), i dati forniti dalla Concessionaria sono trattati dal Comune di Cattolica, quale

responsabile del trattamento, esclusivamente nell'ambito del presente contratto per le finalità del rapporto contrattuale.

IL COMUNE DI CATTOLICA

LA CONCESSIONARIA

Le Parti dichiarano, altresì, di ben conoscere ed approvare in modo specifico ed espresso, ai sensi dell'articolo 1341 Codice Civile le seguenti clausole del presente Contratto:

ART. 9 VERIFICHE E CONTROLLI

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI

ART. 15 PATTO DI INTEGRITÀ E PROTOCOLLI DI LEGALITÀ

ART. 17 CONTROVERSIE

IL COMUNE DI CATTOLICA

LA CONCESSIONARIA
